



CONAF
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Regolamento per la formazione professionale continua

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Via Po, 22

00198 ROMA

Approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 10 2013

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- **visti** gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- **vista** la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- **vista** la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- **vista** la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- **visti** gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- **visto** l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il *"perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale *"le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini"*;
- **visto** l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova *"le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che *"L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività"*;
-

- **visto** il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e i relativi decreti attuativi;
- **visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di bulgaria e romania";
- **visto** l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- **visto** l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;
- visto il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;
- **considerato** che ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;
- **considerato** che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- **considerato** che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

- **considerato** che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un *“economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010”* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- **considerato** che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che *“data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici”* e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che *“secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”*;
- **considerato** che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»;
- **considerato** che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

ha adottato il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, Sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Ordinamento professionale**: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;

- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio Nazionale**: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**: i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotechnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; **le società tra professionisti** di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;
- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.
- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- l) **Consiglio della Federazione**: organo Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

- m) **Assemblea della Federazione Regionale**: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;
- n) **Consulta delle Federazioni**, il coordinamento delle Federazioni Regionali;
- o) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- p) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- q) **Assemblea dell'Ordine Territoriale**: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;
- r) **Assemblea dei Presidenti**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- s) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- t) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- u) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- v) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;
- w) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;
- x) **SIDAF**: il sistema informativo dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

Art. 2
Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3
Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
2. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;
 - b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) dottorati di ricerca;
- c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
- d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- e) visite tecniche viaggi di studio;
- f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
- i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
- j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.
- k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su ufficiale house-organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.
5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.
6. I settori disciplinari professionali (**S.D.P**) sono raggruppamenti di discipline tecnico- -scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4
Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5
Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.
2. L'anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.
7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.
8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 5, ultima parte, del presente articolo.
9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva iscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

Art. 6

Accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
3. I criteri per l'accREDITamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre 2013.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Art. 7

Convenzioni con le Università

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento, se rispettose di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Art. 8

Crediti formativi professionali interdisciplinari

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.
2. Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali è parametrato al valore di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 9
Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;
 - b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art 3, comma 6;
 - c) predispone i criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3;
 - d) predispone le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
 - e) definisce e stipula le convenzioni con le Università di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - f) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le altre professioni regolamentate;
 - g) definisce le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);
 - h) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;
 - i) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale degli Ordini, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 6;

- j) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
 - k) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei dottori agronomi e dei dottori forestali accreditate, con apposita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.
3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Art. 10

Commissione nazionale della formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.
2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e il coordinatore del dipartimento formazione continua, ricerca e università.
4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.
6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

2. In particolare,

2.1. gli Ordini territoriali:

- a) predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;
- b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;
- c) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art.17;
- d) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;
- e) comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;

- f) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- g) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.2. le Federazioni regionali:

- a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;
 - b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;
 - c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;
 - d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.
3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Art. 12

Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.

2. Gli Ordini, le Federazioni regionali-, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati predispongono il piano annuale dell'offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa il rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la tipologia;
 - b) il settore disciplinare professionale;
 - c) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - e) il periodo previsto di svolgimento;
 - f) il luogo di svolgimento;
 - g) la qualifica dei relatori;
 - h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
 - i) altre informazioni ritenute utili.
3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziati le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6 del seguente regolamento.
4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, le associazioni professionali e i soggetti autorizzati congiuntamente o disgiuntamente.

5. I piani formativi sono presentati dagli Ordini, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati entro il 15 novembre di ogni anno.
6. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.
7. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle associazioni professionali o dai soggetti autorizzati al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Art. 13
Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative

Attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP

Attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio.
3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio nazionale con apposita deliberazione.
4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 7 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14

Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:
 - a) maternità, per un anno;
 - b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
 - c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale.
2. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.
3. Sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca.
4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
5. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Art. 16
Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17
Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
4. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.
2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 19

Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo unico nazionale di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n.137 implementato nel SIDAF.
2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.
3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari.

Art. 20
Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.
3. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
- 6.** Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 21
Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. In deroga all'art. 12, comma 5, del presente regolamento i piani formativi per l'anno 2014 dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2014.
4. Entro il 31 ottobre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le procedure relative alla gestione dell'implementazione del SIDAF di cui all'art. 14.
5. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.

I Presidente
<i>f.to Andrea Sisti, dottore agronomo</i>